

Allegato A alla Delibera C.U. n. 16 del 14/05/2018

CONVENZIONE TRA L'UNIONE RUBICONE E MARE ED I COMUNI DI BORGHI, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, SAN MAURO PASCOLI, SOGLIANO AL RUBICONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE SISMICA (VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA) IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008 N.19.

* * * * *

L'anno Duemiladiciotto il giorno 17 del mese di ottobre, presso la sede legale dell'Unione Rubicone e Mare, in Savignano sul Rubicone Piazza Borghesi 9, (Forlì-Cesena)

TRA

Filippo Giovannini, nato a Faenza il 13/11/1973 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'UNIONE Rubicone e Mare, nonché di Sindaco del Comune di Savignano S/R, in nome, per conto e nell'interesse dei quali agisce ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 16 del 14/05/2018 e di quella del Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone n. 31 del 27/04/2018; ;

Piero Mussoni, nato a Cesena il 05/10/1975 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Borghi, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Borghi n. 9 del 26/04/2018;

Roberto Sanulli, nato a Gambettola il 28/07/1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Gambettola, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Gambettola n. 20 del 27/04/2018;

Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone il 14/03/1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Gatteo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Gatteo n. 23 del 27/04/2018;

Ermes Battistini, nato a Cesena il 01/04/1959, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Longiano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano n. 24 del 26/04/2018;

Massimo Bulbi, nato a Roncofreddo il 22/01/1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Roncofreddo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Roncofreddo n. 22 del 24/04/2018;

Luciana Garbuglia, nata a San Mauro Pascoli il 27/01/1958, la quale interviene nel

presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli n. 37 del 10/05/2018;

Quintino Sabbatini , nato a Sogliano al Rubicone il 18/09/1955, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone n. 33 del 27/04/2018;

Premesso:

- L'Unione Rubicone e Mare è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione dei Comuni del Rubicone, costituita a far data dal 2006 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 2006, ai sensi della L.R. n.10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. del 2006 ;
- L'Unione Rubicone e Mare è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21 del 21/12/2012, di cui fanno parte il Comune di Borghi, Roncofreddo e Sogliano, già aderenti alla Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, ora divenuta Unione Valle Savio.
- Lo Statuto dell'Unione, all'art. n. 6 c. 4, prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;
- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di Sismica prevista dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:

- le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;

- il suddetto comma 2 stabilisce gli standard minimi che devono assumere le strutture che i Comuni devono costituire per esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata;

- che il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R.19/2008 siano esercitate dai Comuni, anche attraverso le loro Unioni, nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008, previa stipula di accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'integrale conferimento all'Unione Rubicone e Mare, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni sismiche di cui l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008, con riferimento al comma 3 dell'art. 21 della L.R. 13 del 2015.
2. L'Unione Rubicone e Mare si impegna ad esercitare tali funzioni mediante il Settore Tecnico costituito con delibera G. U. n.64 del 2 agosto 2017 la cui struttura prevede un Servizio dedicato e che si intende costituito con la presente convenzione.

ARTICOLO 2 CONFERIMENTO DI FUNZIONI

1. I Comuni di BORGHI, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, SAN MAURO PASCOLI, SOGLIANO AL RUBICONE conferiscono all'Unione Rubicone e Mare le proprie funzioni in materia sismica, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto.
2. L'Unione Rubicone e Mare accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'espletamento delle funzioni in materia di sismica, come individuate dal presente atto, è gestito mediante una struttura tecnica, costituita ai sensi della presente convenzione.

Il Servizio Associato Sismica svolge le attività ed assume le responsabilità di seguito indicate in via indicativa e non esaustiva:

- Ricezione delle denunce di deposito interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- Accettazione delle richieste autorizzazioni / varianti e certificazioni interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);
- Esame delle pratiche sismiche, istruttoria e preparazione delle relative autorizzazioni;
- Attività di sopralluogo in corso d'opera e ad ultimazione lavori;

- Rilascio delle relative autorizzazioni;
- Verifica autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);

- Rilascio autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche (L. 64/74 e L. 1086/39);

Altri adempimenti connessi o conseguenti in ragione della materia.

3. In relazione alle funzioni conferite, l'Unione Rubicone e Mare è titolare di potere regolamentare, ai sensi del comma 4 articolo 32 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/2000.

4. Al Servizio delle pratiche sismiche è, altresì, riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di Sismica nell'ordinamento dei Comuni e dell'Unione.

5. Al Servizio pratiche sismiche compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell'atto finale.

6. Nell'ambito del rapporto funzionale tra l'Unione ed i Comuni, il Responsabile del servizio delle pratiche sismiche Associato assume gli atti ed i pareri in materia di sismica, sia nell'organizzazione dei Comuni che dell'Unione per quanto di competenza.

8. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme interne di organizzazione del Servizio Sismica Associato, predisposte ed adottate dall'Unione nel rispetto della presente convenzione;

- collaborare con l'Ufficio Sismica Associato per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;

- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dell'Ufficio Sismica Associato.

ARTICOLO 4 DIRITTI ISTRUTTORI

1. Le spese istruttorie sono determinate ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2271/2016 e sono introitate direttamente all'Unione su apposito capitolo di Bilancio.

2. Tali somme contribuiscono a finanziare il costo dell'Ufficio ed in particolare le spese del personale strettamente dedicato (2 unità) e sono soggette a rendicontazione finale.

ARTICOLO 5 ACCORDI CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

1. Il comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R.19/2008 siano esercitate dai Comuni, anche attraverso le loro Unioni, nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008. Al fine di definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica verrà sottoscritto un apposito accordo con la Regione Emilia Romagna così come previsto dallo stesso comma 3 dell'art. 21 della L.R. 13/2015;

ARTICOLO 6 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO SISMICA ASSOCIATO

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni e' garantito dal Nucleo tecnico di coordinamento costituito dai Responsabili delle strutture tecniche dei Comuni designati dai rispettivi Sindaci.

2. In ordine alla presente convenzione, il Nucleo tecnico di coordinamento sovrintende a:

- Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione, in collaborazione con l'Unità Progetto per l'uniformità dei Rogolamenti degli Enti aderenti all'Unione.

- Monitoraggio dell'attività dell'Ufficio Sismica Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della Conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;

- Supporto all'Ufficio Sismica Associato mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;

- Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione dell'Ufficio Sismica Associato.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. L'Unione Rubicone e Mare esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, dell'Ufficio Sismica Associato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo 10.

3. L'Unione nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

4. L'Unione attua la presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'Unione.

ARTICOLO 8 SEDE

1. La sede è situata presso il Comune di Savignano sul Rubicone, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell'Ufficio Sismica Associato, in relazione alla centralità rispetto ai territori dei Comuni aderenti. Eventuale modifiche rispetto alla collocazione degli uffici, o l'istituzione di sedi secondarie, potranno essere disposte dalla Giunta.

ARTICOLO 9 PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 10, l'Unione Rubicone e Mare predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi dell'Ufficio Sismica Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.
2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati, se in possesso dei titoli richiesti. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione Rubicone e Mare, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.
3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.
4. L'Unione Rubicone e Mare è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento dell'Ufficio Sismica Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

ARTICOLO 10 ONERI FINANZIARI

1. L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.
2. I trasferimenti (statali, regionali, provinciali) destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione e questa li utilizzerà nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.
4. La gestione finanziaria dell'Ufficio Sismica Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso, e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.
5. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dall'Unione nel rispetto dei seguenti criteri e al netto delle entrate di competenza.

5. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri:

- il 30 % sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente quello oggetto della predisposizione del Bilancio (es. per bilancio 2018 dati al 31/12/2016);

- il 70 % sulla base delle pratiche pervenute nel medesimo periodo, da conguagliare nell'anno successivo, al netto delle entrate registrate per tale servizio.

6. Resta inteso che, i parametri suddetti saranno utilizzati solo nell'ipotesi in cui i

diritti per l'espletamento delle pratiche, versati dagli utenti, ai sensi del precedente art.4 della presente convenzione, non concorrano in modo sufficiente alla copertura delle spese dell'Ufficio e del personale completamente dedicato all'espletamento della funzione; naturalmente anche possibili avanzi saranno accertati, applicando gli stessi criteri di ripartizione.

7. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza annuale.

8. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale. L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 39 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

9. A tal fine la Giunta dell'Unione si impegna ad elaborare:

a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

Il sindaco o suo delegato di ciascun Comune aderente all'Unione si impegna ad illustrare l'ipotesi di bilancio all'interno del proprio Ente e ad evidenziare tempestivamente eventuali osservazioni. Nel caso non pervengano osservazioni ogni Ente assume l'impegno di iscrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da effettuare all'Unione comunicando tale impegno alla stessa.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa.

b) il rendiconto di gestione.

12. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti, per l'abbattimento delle quote dell'anno successivo oppure restituite agli enti conferenti; nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi.

13. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ARTICOLO 11 - DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio del Comune con

apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.

3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successivi del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

5. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

6. Il non rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

7. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTEO

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

